




Art. 242
Procedura
ordinaria
D.Lgs 152/06



Art. 242 ter
D.Lgs 152/06
Decreto 16 gennaio 2023,
n. 04/Pres.



Traiamo le
giuste conclusioni



martedì 5 dicembre 2023

I procedimenti di bonifica e gli interventi edilizi nei siti contaminati

Palazzo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Auditorium Antonio Comelli, via Sabbadini 31 - Udine

Presentazione



Programma

L'incontro ha lo scopo di illustrare le procedure tecnico-amministrative per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla luce della normativa nazionale prevista dal testo unico ambientale e delle disposizioni attuative regionali.

La sfida a cui è chiamata la Regione è quella di massimizzare gli interventi di risanamento nel solco del principio comunitario "chi inquina paga", coniugando le esigenze di sviluppo dei settori produttivi con la tutela dell'ambiente e il recupero delle matrici ambientali compromesse.

Nel corso dell'incontro saranno esaminate le procedure di bonifica dei siti contaminati nonché chiarite le possibilità e le condizioni per eseguire interventi edilizi in siti oggetto di bonifica. Gli interventi andranno pertanto ad illustrare le "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati" approvate con delibera n. 1222 del 30 luglio 2021 e il "Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate" emanato con Decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2023, n. 04/Pres. in adempimento all'articolo 242-ter, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Questo nuovo regolamento, in armonia con il procedimento ordinario di bonifica, consente, nella medesima prospettiva di tutela dell'ambiente ma con una diversa ottica applicativa e sotto stringenti condizioni, di far fronte alle mutevoli dinamiche dello sviluppo insediativo e produttivo prevedendo la possibilità di realizzare interventi edilizi, impiantistici ed infrastrutturali anche nelle more del completamento degli interventi di bonifica.

Finalmente sono delineate procedure chiare in risposta ad una domanda che per lungo tempo era rimasta inavasa circa la possibilità di ottenere permessi edilizi in aree ancora oggetto di procedure di bonifica.

9:30 Apertura dei lavori

Saluti istituzionali
Fabio Scocciarro
Assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Flavio Gabrielcig
Direttore Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

9:45 Inquadramento normativo sul procedimento di bonifica

Daniela Gatto
Funzionario Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

10:15 Linee guida procedimenti di bonifica e modulistica

Micaela Budai
Funzionario Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

10:45 Pausa

11:00 Inquadramento normativo su 242 ter e contenuti del regolamento DPR n. 16 gennaio 2023 n. 04/Pres

Daniela Gatto
Funzionario Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

11:30 Modulistica applicativa e casi pratici/esempi

Michela Calabrese
Cristiana Candellari
Funzionari Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

12:00 Conclusioni - procedimenti di bonifica e disciplina "Art. 242 ter" - applicazione e differenze

Emiliano Sandrin
P.O. Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati

12:30 Dibattito e chiusura lavori

www.regione.fvg.it

www.facebook.com/regionefvg/

<https://twitter.com/regionefvg>

<https://www.instagram.com/regionefvg/>



CHI:

Decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2023, n. 04/Pres.

Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate.



PERCHE':

Dispositivo dell'art. 242 ter Codice dell'ambiente: Comma 3

Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e **le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.**



COSA:

Dispositivo dell'art. 242 ter Codice dell'ambiente: Comma 1

.....Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere.... (vedremo poi quali)..... a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, (né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).



QUINDI:

La domanda è: in un sito in procedura di bonifica ex Titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/06 – «Bonifica siti inquinati»

art. 242-ter è alternativo alla bonifica?



**Liberi
tutti?**





NO!

Fatti salvi gli obblighi in capo al soggetto responsabile della contaminazione, un sito in procedimento di bonifica deve comunque sempre seguire il suo iter fino all'avvenuto ripristino dei luoghi (**Bonifica**) o comunque fino alla verifica del rispetto delle condizioni sito specifiche (**CSR**).



PERCHE' ALLORA E' IMPORTANTE ?

Perché l'art. 242 ter consente alcuni interventi, sul sito **nelle more** dell'esecuzione della bonifica, **coniugando** le esigenze dell'esercizio e dello **sviluppo produttivo** con la necessità della **tutela e del recupero delle matrici ambientali** compormesse.



Gli **interventi** sono individuati dall'art.242 ter del T.U.A.



I **criteri, le esclusioni e le procedure per la valutazione** sono individuati (per le aree di competenza regionale) dal presente **Regolamento D. P. Reg. 16 gennaio 2023, n. 04/Pres.**